



COMUNE DI MONTERIGGIONI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Articolo 43, comma 5 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
“Codice del commercio”

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 11 maggio2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Validità del regolamento	3
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 – Esercizio dell’attività - Rappresentanza	5
TITOLO II – MERCATI, FIERE E POSTEGGI FUORI MERCATO.....	5
Art. 4 – Mercato settimanale del giovedì a Castellina Scalo	5
Art. 5 – Fiera in occasione della Festa annuale del Patrono “Santa Maria Nascente”	6
Art. 6 – Mercati straordinari	6
Art. 7 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o disponibili	7
Art. 8 – Procedura di assegnazione di concessioni nuove o disponibili	8
Art. 9 – Miglioria, scambio consensuale e ricompattamento di posteggi	9
TITOLO III – ALTRE MANIFESTAZIONI DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE	10
Art. 10 - Posteggi fuori mercato.....	10
Art. 11 – Concessioni temporanee di posteggio	10
Art. 12 - Fiere promozionali.....	11
Art. 13 – Affidamento della gestione delle fiere promozionali	12
Art. 14 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario.....	13
TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO.....	14
Art. 15 – Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi	14
Art. 16 – Registrazione delle presenze	14
Art. 17 – Eventi imprevisti, casi di necessità e forza maggiore, trasferimenti temporanei	15
Art. 18 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio	16
Art. 19 – Uso del posteggio.....	16
Art. 20 – Normativa igienico-sanitaria.....	17
Art. 21 – Uso di veicoli e circolazione.....	18
Art. 22 – Obblighi di esposizione.....	19
TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	19
Art. 23 – Zone vietate	19
Art. 24 – Permanenza nel medesimo luogo.....	20
Art. 25 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione	20
Art. 26 – Facoltà degli itineranti.....	20
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	21
Art. 27 - Vigilanza e sanzioni	21
Art. 28 - Misure di sicurezza	22
Art. 29 – Elenchi, planimetrie, graduatorie, disposizioni finali	22
Art. 30 – Concessioni rinnovate.....	22
Art. 31 – Rinvio	23

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento in attuazione di quanto disposto dall'articolo 43 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Comune di Monteriggioni.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è aggiornato dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per la sua approvazione, previa concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni indicate all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 62/2018.
3. Non costituiscono delega di competenza né modifica o aggiornamento del Regolamento, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali modifiche per le quali il Regolamento stesso attribuisce espressamente alla Giunta Comunale o ai Responsabili dei Servizi il potere di modifica o integrazione.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali o apposite disposizioni comunali.
5. Il Responsabile del settore può emanare disposizioni attuative delle norme del presente regolamento e rideterminare le superfici dei posteggi presenti nelle manifestazioni o spostarne l'ubicazione per motivi di miglior assetto, di viabilità, igiene, sicurezza ed ordine pubblico.
6. Il presente regolamento non si applica alle manifestazioni fieristiche di cui al titolo II, Capo X della l.r. 62/2018 né alle mostre mercato di rilevanza unicamente locale né ai mercatini, diversi da quelli degli hobbisti, promossi o autorizzati dall'Amministrazione comunale che sono disciplinati, per le rispettive competenze, con atto della Giunta comunale e dei Responsabili dei settori.
7. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente di cui alla deliberazione consiliare n. 10 del 15.01.2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) *Codice del commercio*, la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 della Regione Toscana “Codice del commercio”;
 - b) *commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato straordinario, posteggio, posteggio fuori mercato, fiera, fiera promozionale, fiera specializzata nel settore dell’antiquariato, manifestazione commerciale a carattere straordinario, presenze*, le corrispondenti definizioni fornite dall’articolo 32 della l.r. 23 novembre 2018, n. 62;
 - c) *operatore*, il soggetto autorizzato all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - d) *portatore di handicap*, il soggetto di cui alla l. 05.02.1992, n. 104;
 - e) *imprenditore agricolo*, il soggetto di cui al d.lgs 18.05.2001, n. 228;
 - f) *imprenditore agricolo professionale*, il soggetto di cui all’articolo 2 della l.r. 27.07.2007, n. 45;
 - g) *s.c.i.a.* la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all’articolo 19 della l. 241/90, necessaria per l’esercizio del commercio in forma itinerante e nelle altre ipotesi di cui alla l.r. 62/2018;
 - h) *autorizzazione*, l’atto che consente l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
 - i) *concessione di posteggio*, l’atto che consente l’utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all’autorizzazione, ove necessaria;
 - j) *abilitazione all’esercizio del commercio in forma itinerante*, la segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale l’operatore intende avviare l’attività;
 - k) *miglioria*, il cambio di posteggio da parte di un operatore con un altro disponibile ritenuto migliore;
 - l) *spunta*, l’operazione con la quale vengono assegnati posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati di cui all’articolo 37, comma 7, della legge 62/2018;
 - m) *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare;
 - n) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dagli articoli 11 e 12 della l.r. 62/2018;
 - o) *comparti di un mercato o di una fiera*, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è suddiviso con riferimento al tipo di operatore che occupa il posteggio o al settore merceologico trattato;
 - p) *concessioni temporanee*, le concessioni di posteggio di cui all’articolo 36 del Codice del commercio, rilasciate per la partecipazione a fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario o in occasione di eventi e riunioni straordinarie di persone quali concerti, spettacoli ed eventi sportivi;
 - q) *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”.
2. Nell’ipotesi di entrata in vigore di nuove disposizioni normative che sostituiscono quelle indicate nel presente articolo i richiami ed i riferimenti operati a queste ultime debbono intendersi operati alle nuove disposizioni.

Art. 3 – Esercizio dell’attività - Rappresentanza

1. Sono ammessi all’esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
 - a) i titolari di autorizzazioni all’esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) del Codice del commercio nell'ambito di mercati, fiere o posteggi fuori mercato;
 - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni;
 - c) i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante, di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b) del Codice del commercio;
 - d) i soggetti assegnatari, a titolo temporaneo, di posteggi non ancora assegnati ed occasionalmente liberi (spuntisti);
 - e) i soggetti iscritti al registro delle imprese, limitatamente alle fiere promozionali ed alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
 - f) i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali e di alta moda d’epoca, limitatamente alle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato;
 - g) i titolari di concessioni temporanee di cui all'articolo 36 del Codice del commercio rilasciate in occasione di eventi o riunioni straordinarie di persone;
 - h) i venditori di opere d’arte o di opere dell’ingegno a carattere creativo o gli hobbisti, se previsti e nei limiti stabiliti dal presente regolamento;
 - i) i soggetti abilitati nelle altre regioni e nazioni della comunità europea, ai sensi dell’articolo 34 comma 3 del Codice del commercio.

2. In conformità a quanto disposto dall’articolo 42 del Codice del commercio, in assenza del titolare o dei soci la rappresentanza nell’esercizio dell’attività è ammessa a condizione che:
 - a) i rappresentanti siano dipendenti o di collaboratori nell’impresa;
 - b) tali soggetti esibiscano agli organi di vigilanza copia del contratto di lavoro o facciano dichiarazione, redatta in conformità all'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l’impresa.

3. Non sono richiesti requisiti professionali in capo al rappresentante purché sia occasionale cioè sostituisca il titolare per non più di tre volte consecutive.

TITOLO II – MERCATI, FIERE E POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 4 – Mercato settimanale del giovedì a Castellina Scalo

1. E’ confermato il mercato che si svolge, in tutto l’anno, nel giorno di giovedì di ogni settimana. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, un giorno in cui si svolge una fiera o con un’altra manifestazione di rilevanza comunale, il mercato è automaticamente anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo, salvo che il Responsabile del Servizio disponga altrimenti.

2. Il mercato si svolge in Castellina Scalo nella sede di Via Casa Giubileo. Qualora la suddetta area sia temporaneamente interessata da manifestazioni di spettacolo viaggiante il mercato è automaticamente trasferito nella sede di Via della LIBERTA' (parcheggio lato dx). Di tale trasferimento è dato avviso agli operatori almeno sette giorni prima e l'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base della graduatoria degli operatori, tenuto conto delle esigenze di polizia stradale, igiene e di altri eventuali motivi di interesse pubblico.
3. Nel mercato sono previsti 15 posteggi suddivisi nei seguenti comparti:
 - a) 5 per operatori del settore alimentare
 - b) 8 per operatori del settore non alimentare
 - c) 1 riservato ai produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001
 - d) 1 riservato a soggetti portatori di handicap
4. L'orario del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e l'accesso degli operatori per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 6.00 e tassativamente non oltre le 8.30.
5. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.
6. Per consentire la circolazione stradale e pedonale, nel giorno del mercato si dispone il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli e il divieto di transito dalle ore 6.00 alle ore 15.00 nell'intera area di mercato.

Art. 5 – “Fiera” in occasione della Festa annuale del Patrono “Santa Maria Nascente”

1. E' confermata, in occasione della festa Patronale di Santa Maria Nascente, che si svolge l'8 settembre, la “fiera” nella Frazione di Castellina Scalo, in Piazza Cristo Re, con orario dalle ore 8.00 alle ore 23.00.
2. Nella “fiera” è previsto un numero di quattro posteggi pluriennali, di cui uno destinato a portatori di handicap, vincolati alla sola vendita di prodotti alimentari in senso stretto, con esclusione di quelli ortofrutticoli o ittici.
3. L'accesso degli operatori alla “fiera” per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire dalle ore 7.00 alle ore 9.00.
4. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito tassativamente entro le ore 24.00.
5. Considerando la pavimentazione di particolare pregio della parte centrale in travertino di Piazza Cristo Re, è vietato agli operatori l'uso di automezzi, limitatamente a detta parte.

Art. 6 – Mercati straordinari

1. Lo svolgimento di eventuali mercati straordinari di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) del Codice del commercio, intesi come edizione aggiuntiva del mercato ordinario, è

deliberata dalla Giunta senza riassegnazione dei posteggi, stabilendone date, orari ed eventuale luogo di svolgimento, se diverso da quello ordinario.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il Responsabile del servizio assume le determinazioni del caso per l'ordinato svolgimento dell'iniziativa.

3. Al mercato straordinario partecipano i medesimi operatori del mercato ordinario, senza necessità di alcun ulteriore titolo e senza conteggio di assenze e presenze; sono invece conteggiate le eventuali presenze degli spuntisti.

Art. 7 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o disponibili

1. Qualora vi siano nel mercato, nella fiera o fuori mercato posteggi pluriennali liberi all'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero gli stessi si rendano disponibili per causa diversa dalla scadenza della concessione, ovvero ancora nel caso di istituzione di nuovi posteggi, la loro assegnazione avviene, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze pregresse maturate nel mercato o nella fiera intese, in conformità a quanto previsto all'articolo 32 comma 1 lettera j) del Codice, come numero di volte che l'operatore si è presentato per operare prescindendo dal fatto che abbia o meno potuto svolgere l'attività commerciale;
- b) in caso di parità ai sensi del punto a), maggiore anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente quale risulta dall'iscrizione al Registro delle Imprese per il commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo;
- c) in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

2. Se il posteggio è vincolato ad una categoria di operatore o alla trattazione di una specifica merceologia o ad un settore merceologico, costituisce condizione imprescindibile per la sua assegnazione, rispettivamente, l'appartenenza alla categoria di operatore o l'impegno assunto dall'operatore alla trattazione in forma prevalente dei prodotti previsti per il posteggio.

3. Qualora una data attività sia stata oggetto di subingresso, in proprietà o affitto d'azienda, il numero di presenze maturate dai precedenti titolari si trasferisce al subentrante. Parimenti si trasferisce al subentrante il vincolo di merceologia eventualmente disposto per il posteggio ai sensi del comma 2. L'anzianità di iscrizione al Registro Imprese è riferita sempre e solo al soggetto richiedente.

4. Nel mercato o nella medesima fiera a uno stesso soggetto possono essere assegnati fino a due posteggi per settore merceologico. I posteggi riservati ai sensi dell'articolo 41 del Codice, e come individuati nel presente regolamento, possono essere assegnati ad uno stesso soggetto nel numero massimo di uno.

5. Nell'ipotesi di richiesta di più posteggi pluriennali nel medesimo mercato o fiera da parte dello stesso operatore, sia nel caso di posteggi liberi che riservati, l'anzianità di presenza maturata può essere fatta valere per l'assegnazione di uno solo di essi.

6. Le nuove concessioni di cui al presente articolo hanno validità di dodici anni dal loro rilascio.

Art. 8 – Procedura di assegnazione di concessioni nuove o disponibili

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni e concessioni di posteggio nel mercato, nelle fiere e fuori mercato è effettuato con le procedure di bando previste all'articolo 37 del Codice del commercio.

2. Il bando contiene:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, la localizzazione e le caratteristiche di ciascuno di essi;
- b) l'indicazione di quali posteggi sono eventualmente riservati ai sensi dell'articolo 41 del Codice del commercio;
- c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o del settore merceologico, alimentare o non alimentare, o delle limitazioni alla vendita di prodotti prevista per il posteggio, costituente requisito per la sua assegnazione;
- d) le modalità di presentazione delle domande;
- e) il termine entro il quale è redatta la graduatoria degli aventi diritto.

3. Le domande per la partecipazione al bando di cui al precedente comma 2 sono inoltrate al Comune a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione del bando sul BURT ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo. Non sono ammesse domande cumulative per più fiere o mercati o posteggi fuori mercato.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del settore procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo on line per 15 giorni.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria e nel rispetto dei settori merceologici alimentare e non alimentare e della tipologia di operatore cui sono destinati i posteggi. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta con allegato documento di identità del delegante. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, mediante sorteggio effettuato al loro turno.

6. Esaurite le operazioni di cui al comma 5 il Responsabile del servizio provvede al rilascio delle concessioni di posteggio, nonché delle contestuali autorizzazioni agli operatori ad eccezione degli imprenditori agricoli i quali, operando ai sensi del d.lgs. 228/2001, non ne hanno necessità.

7. Ai sensi dell'articolo 37 del Codice del commercio la durata delle concessioni di posteggio è fissata in anni dodici.

Art. 9 – Miglioria, scambio consensuale e ricompattamento di posteggi

1. Nel caso in cui nel mercato o nella fiera si rendano disponibili uno o più posteggi per motivi diversi dall'ampliamento dello stesso il Responsabile del servizio emana apposito avviso nel quale invita gli operatori assegnatari di posteggio ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di graduatoria per numero di presenze pregresse e per anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche o come imprenditore agricolo, sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore precedente. Tale meccanismo è reso noto nell'avviso stesso.
2. Le operazioni di miglioria di cui al comma 1 avvengono tra i soli operatori che trattano prodotti del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.
3. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria sono assegnati mediante procedura ordinaria di bando regionale.
4. La procedura di miglioria non è seguita nel caso in cui il Responsabile del servizio, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o altri motivi di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio assegnando al relativo operatore un altro posteggio libero.
5. Non è ammessa miglioria nei posteggi solo temporaneamente liberi il giorno di fiera o mercato né tra posteggi fuori mercato.
6. L'eventuale richiesta di scambio consensuale del posteggio già assegnato tra operatori del mercato o nella fiera è sottoscritta da entrambi gli operatori. Il Responsabile del servizio, qualora siano rispettate le disposizioni relative alla separazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare e non vi siano altri motivi ostativi di pubblico interesse, autorizza lo scambio e dispone l'aggiornamento dei titoli con integrale conservazione dei diritti quesiti.
7. Qualora per scarsa presenza degli operatori il mercato o la fiera si configurino in modo non omogeneo e continuo la Polizia locale può disporre a titolo temporaneo il ravvicinamento dei posteggi tra loro in un unico complesso, dando le necessarie disposizioni, fermo il divieto di fondere posteggi fra di loro.

TITOLO III – ALTRE MANIFESTAZIONI DI COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Art. 10 - Posteggi fuori mercato

1. Sono previsti i seguenti posteggi fuori mercato, con concessione pluriennale:
 - a) Piazzetta antistante il Cimitero Comunale di Uopini: un posteggio di superficie massima di 35 mq.;
 - b) Piazzetta antistante il Cimitero Comunale di Castellina Scalo: un posteggio di superficie massima di 35 mq.
2. I posteggi di cui al comma 1 sono utilizzabili o con un veicolo oppure con un chiosco e sono merceologicamente vincolati, alla sola vendita di fiori e piante, ceri, lumini ed altri prodotti minuti destinati alle onoranze funebri.
3. I posteggi sono utilizzabili con orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
4. In relazione alla posizione isolata dei posteggi fuori mercato, non è prevista rilevazione della presenza degli operatori titolari che si presume fino a prova contraria.
5. Nei posteggi fuori mercato non sono previste operazioni di spunta e gli stessi non possono essere occupati che dai relativi titolari.
6. L'assegnazione delle concessioni di cui al presente articolo, per posteggi eventualmente liberi, sono rilasciate con i criteri di cui all'articolo 7 e la procedura di cui all'articolo 8, ad esclusione del criterio dell'anzianità di presenza.

Art. 11 – Concessioni temporanee di posteggio

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 36 del Codice del commercio, in occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone il Responsabile del settore può rilasciare concessioni temporanee di posteggio ad operatori di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti e valide solo per i giorni e gli orari specificati, in numero non superiore a tre per ciascuna manifestazione, salvo diversa indicazione della Giunta.
2. Le concessioni sono rilasciate, a domanda degli interessati inoltrata almeno 15 giorni prima dell'evento; è comunque facoltà del Responsabile del servizio di accogliere eventuali istanze pervenute oltre detto termine.
3. In caso di più istanze le stesse sono valutate, nell'ordine, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) ordine cronologico di inoltro della domanda;
 - b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo;
 - c) sorteggio.

4. Alla vendita all'interno di una sagra, di aree per concerti o altre analoghe manifestazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 26 comma 2.

Art. 12 - Fiere promozionali

1. All'entrata in vigore del presente regolamento non sono previste nel Comune fiere promozionali.

2. Nell'ipotesi di istituzione o di sperimentazione di fiere promozionali si applicano disposizioni di cui al presente articolo.

3. Per l'assegnazione dei posteggi, che hanno validità limitata al periodo di svolgimento, il Responsabile del servizio, con anticipo di almeno novanta giorni, predispone appositi bandi, pubblicati nell'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

4. Le domande di partecipazione alle fiere promozionali debbono essere inoltrate, esclusivamente con PEC o lettera raccomandata AR nei termini temporali stabiliti dal bando. I soggetti che inoltrano domanda tardiva possono solamente partecipare alle operazioni di spunta il giorno stesso della manifestazione. E' ammessa la regolarizzazione di domande con irregolarità sanabili nel termine di dieci giorni dall'invito a tal fine fatto dal Comune e conservazione della data iniziale di inoltro dell'istanza.

5. Tra le domande regolari pervenute, l'assegnazione dei posteggi è effettuata, anche distintamente per comparto di fiera se così previsto e indicato nel bando, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata, intesa come effettiva partecipazione per l'intera manifestazione, in conformità a quanto previsto all'articolo 37 commi 10 ed 11 del Codice del commercio, trattandosi di fiere non alla prima edizione;
- b) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo, nel Registro delle imprese, riferita al solo soggetto richiedente;
- c) sorteggio.

6. Nella medesima fiera promozionale nessun operatore può essere assegnatario di più di un posteggio.

7. Si applica alle fiere promozionali in caso di subingresso il trasferimento delle presenze maturate dal dante causa all'avente causa.

8. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del settore procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.

9. Entro i successivi quindici giorni, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria. Gli invitati possono farsi

rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta con allegato copia del documento di identità del delegante. Agli assenti, non rappresentati, il posteggio è assegnato d'ufficio, mediante sorteggio effettuato al loro turno.

Art. 13 – Affidamento della gestione delle fiere promozionali

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 43, comma 8, del Codice del commercio, al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, la gestione delle fiere promozionali di iniziativa comunale può essere affidata a soggetti da individuarsi con procedure di evidenza pubblica.
2. L'affidamento è disposto con deliberazione di Giunta comunale, anche per più anni, curando corretta remunerazione degli investimenti ma anche alternanza tra i soggetti assegnatari delle manifestazioni, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
3. Le procedure di affidamento più idonee sul piano tecnico sono individuate dal Responsabile del servizio che predispone apposito bando, dandone ampia pubblicità.
4. Possono richiedere l'affidamento delle manifestazioni consorzi ed associazioni, esistenti o di nuova costituzione, tra operatori su aree pubbliche, organismi ed enti pubblici o privati, purché in possesso di comprovata esperienza organizzativa di manifestazioni ed eventi.
5. Le istanze al Comune di affidamento delle manifestazioni debbono contenere dettagliata relazione circa le modalità di organizzazione e le garanzie eventualmente prestate.
6. L'affidamento è disposto dalla Giunta comunale a favore dei soggetti che:
 - a) diano maggiori garanzie di puntuale, integrale e trasparente rispetto delle norme previste dal Codice del commercio e dal presente regolamento, comprese la verifica dei requisiti di accesso dei partecipanti alle manifestazioni, le graduatorie, il rispetto di normative igienicosanitarie, fiscali e di sicurezza;
 - b) presentino il miglior progetto delle attività ed iniziative da porre in essere per le manifestazioni, con particolare riguardo ad idee innovative compatibili con le caratteristiche e la vocazione del territorio;
 - c) prestino maggiori garanzie di regolarità e continuità del servizio assunto;
 - d) vantino maggiore esperienza in analoghe gestioni di manifestazioni;
 - e) presentino l'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune;
 - f) apprestino il più ampio ed articolato piano pubblicitario;
 - g) prevedano minori oneri economici a carico dei partecipanti alle manifestazioni.
7. I punteggi da assegnare agli elementi di qualità di cui al comma 6 sono previamente determinati e indicati nel bando.
8. L'affidatario delle manifestazioni assume tutti i compiti di carattere amministrativo che il Codice del commercio assegna al Comune, comprese la ricezione delle istanze di partecipazione, la redazione delle relative graduatorie, la riscossione dei canoni di

occupazione di suolo pubblico, secondo quanto stabilito in apposita convenzione con la quale l'affidamento è formalizzato.

Art. 14 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Lo svolgimento di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 32, comma 1, lettera i) del Codice del commercio è disposto dalla Giunta comunale con propria deliberazione non costituente modifica del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1 comma 3.
2. La deliberazione, in conformità a quanto previsto all'articolo 36 comma 5 del Codice del commercio, tenuto conto delle caratteristiche e delle finalità della manifestazione, stabilisce i luoghi di svolgimento, il numero massimo dei soggetti partecipanti ed i loro requisiti, individua i posteggi e i criteri per la loro assegnazione.
3. In conformità alla deliberazione di Giunta, il responsabile del settore, con anticipo di almeno novanta giorni, predispone appositi bandi per l'assegnazione delle concessioni temporanee di posteggio, stabilendo modalità e termini per la presentazione delle domande e predisponendo idonee forme di pubblicità del bando.
4. Ai sensi del presente articolo la Giunta comunale può assentire lo svolgimento di manifestazioni commerciali a carattere straordinario da parte di operatori già autonomamente organizzati.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO

Art. 15 – Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione temporanea nel mercato, nelle fiere o nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, cosiddetta "spunta", compresa quella degli imprenditori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento della manifestazione sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) appartenenza alla medesima categoria di soggetti riservatari, trattandosi di posteggi riservati;
- b) appartenenza al medesimo settore merceologico, alimentare o non alimentare;
- c) maggiore numero di presenze, intese sia come partecipazione effettiva alla manifestazione (*presenza effettiva*), sia come sola presentazione ad essa per operare senza esservi riusciti (*presenza formale*), comprensive di quelle di eventuali precedenti titolari dell'azienda;
- d) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo, nel Registro delle imprese riferita al solo soggetto partecipante all'assegnazione;
- e) sorteggio.

2. Attraverso i criteri di cui al comma 1, i posteggi temporaneamente liberi sono sempre tutti assegnati agli operatori presenti che ne facciano richiesta (c.d. spuntisti) e non restano in nessun caso vuoti.

3. L'operatore, ancorché titolare di posteggio, che arriva al mercato dopo l'inizio delle operazioni di assegnazione temporanea (spunta) partecipa all'assegnazione dei soli eventuali posteggi rimasti liberi al termine della stessa. La presenza viene comunque conteggiata.

Art. 16 – Registrazione delle presenze

1. Sono considerati presenti nei mercati, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all'orario di inizio del mercato e che:

- a) vi hanno effettivamente partecipato;
- b) non abbiano potuto parteciparvi per mancanza di posteggi disponibili o per altro grave motivo, riconosciuto dalla Polizia locale.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 37, commi 10 ed 11, del Codice del commercio, sono considerati presenti alle fiere, comprese quelle promozionali, i soli operatori che vi abbiano effettivamente ed ininterrottamente partecipato per:

- a) l'intera durata della fiera, se di durata di uno o due giorni;
- b) per almeno due terzi della durata della manifestazione se la stessa è superiore a due giorni.

3. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che:

- a) rifiutano un idoneo posteggio proposto in assegnazione temporanea;

- b) effettuano attività di vendita per un tempo inferiore a due terzi della durata del mercato;
- c) abbandonano anticipatamente il mercato o la fiera, senza espressa autorizzazione della Polizia Locale, salvo gravi emergenze che non consentano di farne previa richiesta;

4. Sono considerate assenze giustificate, quelle effettuate per uno o più dei motivi di cui all'articolo 87 comma 2 del Codice del commercio o per altri gravi e comprovati motivi da documentare rigorosamente. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza.

5. Nel caso di neve, gelo, calamità ed altri eventi gravi ed eccezionali che abbiano causato l'assenza dalla fiera o mercato di oltre il 50% degli operatori, agli assenti non viene conteggiata alcuna presenza ai fini dell'anzianità, ma l'assenza stessa è considerata giustificata ai fini della revoca del posteggio per mancata utilizzazione.

6. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione degli estremi dell'autorizzazione o segnalazione di inizio attività con cui l'operatore si è presentato ad operare nonché delle sue generalità e del numero di posteggio, anche nel caso di assegnazione temporanea. Le rilevazioni delle presenze e la tenuta delle graduatorie sono curate dalla Polizia Locale.

7. L'operatore che cessa di frequentare un mercato o una fiera, decorsi due anni dall'ultima volta che si è presentato alla spunta, perde le presenze di spunta e viene depennato d'ufficio dai relativi elenchi.

Art. 17 – Eventi imprevisti, casi di necessità e forza maggiore, trasferimenti temporanei

1. Qualora si verificano eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione, giorno o orario, il Responsabile del settore, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede, anche di alcuni soli posteggi, o di giorno o orario dandone avviso agli operatori.

2. In caso di spostamento temporaneo l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione pluriennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del Responsabile del settore di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria

3. Nelle ipotesi di spostamento temporaneo i posteggi sono assegnati sulla base del maggiore numero di presenze e, a parità di queste, maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo.

4. L'eventuale spostamento definitivo del mercato costituisce modifica del presente regolamento ed è deliberato dal Consiglio comunale con le medesime procedure previste per la sua approvazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, commi 6 e 7, del Codice.

5. In caso di intemperie, avversità meteorologiche o eventi eccezionali ed altre cause di forza maggiore, il Responsabile del settore o della Polizia locale può disporre la cessazione anticipata dell'intero mercato o fiera.

Art. 18 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio

1. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'articolo 127 del Codice del Commercio.

2. La rinuncia, revoca o decadenza dal posteggio comporta l'azzeramento delle presenze dall'operatore in esso maturate.

3. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, le assenze del dante causa non si trasferiscono all'acquirente o affittuario di azienda.

4. Nel caso di decadenza della concessione per omesso pagamento dei tributi ai sensi del relativo regolamento comunale l'autorizzazione connessa al posteggio è contestualmente revocata.

Art. 19 – Uso del posteggio

1. I concessionari di posteggio nelle fiere, nei mercati e fuori mercato non possono occupare superficie maggiore di quella assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, o comunque non in concessione.

2. Il concessionario del posteggio o un suo familiare o il rappresentante deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.

3. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo, disgiuntamente dalla cessione o affitto d'azienda, o consentire che altri vi effettuino attività di vendita o altre operazioni di qualsiasi natura.

4. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Locale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato, sempre che vi siano posteggi disponibili.

5. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,5 e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non oltre cm. 20, a condizione che non siano di impedimento o di pericolo.

6. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di passaggio.

7. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.

8. L'operatore deve mantenere le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi, nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.

9. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.

10. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori, secondo le norme della raccolta differenziata. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.

11. E' vietata, nelle fiere e mercati:

- a) la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili;
- b) chiedere l'elemosina in qualsiasi modo

12. Fermo restando quanto previsto all'articolo 23, comma 2, nelle zone adiacenti all'area mercatale e al suo interno gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere d'ingegno, eccezione fatta per le attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Art. 20 – Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

2. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari e, in particolare, a quanto previsto dal d.p.g.r. Toscana n. 40R/2006.

3. I prodotti alimentari debbono essere collocati ad un'altezza non inferiore a 50 centimetri dal suolo. I prodotti alimentari non confezionati debbono essere oggetto di particolare accorgimenti onde garantirne la massima igiene.

4. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non confezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
5. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.
6. Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Codice del commercio, l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. La facoltà di somministrazione assistita di prodotti alimentari, prevista al comma 2 del citato articolo, è subordinata a:
 - a) annotazione sul titolo, previa verifica anche del requisito morale di cui all'articolo 11 comma 2 del Codice;
 - b) rispetto dei medesimi protocolli in materia igienico-sanitaria di prevenzione Covid previsti per gli esercizi di somministrazione, compresi eventuali divieti e limiti di orario stabiliti per detti somministrazione;
 - c) mantenimento delle strutture di somministrazione all'interno dei soli spazi assegnati.

Art. 21 – Uso di veicoli e circolazione

1. I veicoli utilizzati per la vendita di prodotti alimentari debbono essere appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione.
2. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Locale.
3. L'acquisto o la disponibilità di nuovi veicoli di dimensioni superiori a quelli del posteggio non dà alcun diritto all'ampliamento del medesimo.
4. In caso di emergenza l'operatore deve spostare o rimuovere il banco per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5. Qualora la Polizia Locale, per comprovati motivi, consenta ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
6. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione di mezzi a motore, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap e dei mezzi eventualmente necessari nel caso di improvvisa insorgenza di pericolo o pubblica necessità.

Art. 22 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.
4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico scritti o immagini pornografiche, razziste, discriminatorie o comunque gravemente offensive.

TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 23 – Zone vietate

1. Per motivi di viabilità e traffico nonché igienico – sanitari e di salvaguardia dei valori storico ambientali, si conferma il divieto di esercitare il commercio itinerante all'interno della cinta muraria del Castello di Monteriggioni e nel piazzale antistante l'ingresso del complesso monumentale di Abbadia Isola.
2. Per evitare congestione nella circolazione di mezzi ed assembramento di pedoni nonché forme scorrette di concorrenza è vietato l'esercizio del commercio itinerante a distanza inferiore a 900 metri dai mercati, le fiere o i posteggi fuori mercato nel periodo di svolgimento dell'attività di vendita.
3. In presenza di particolari motivi ed esigenze di carattere generale la Polizia Locale può disporre il divieto temporaneo di esercizio del commercio in forma itinerante in ulteriori ipotesi o aree rispetto a quelle indicate ai commi 1 e 2.
4. E' sempre vietato sostare per esercitare il commercio in forma itinerante:
 - a) nelle strade a senso unico prive di marciapiede o comunque di larghezza inferiore a tre metri;
 - b) sulle isole di traffico;
 - c) in modo da ostacolare o rendere più gravoso l'accesso ad abitazioni private, studi ed uffici, sedi, esercizi commerciali ed altre attività economiche;
 - d) in ogni luogo, indistintamente, ove è vietata la sosta secondo il Codice della strada o eventuali disposizioni comunali.

Art. 24 – Permanenza nel medesimo luogo

1. In conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore la sosta nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente:
 - a) per il tempo strettamente necessario a far notare ai possibili acquirenti la venuta dell'operatore stesso, fissato in 15 minuti massimi dal momento dell'arrivo;
 - b) per servire gli acquirenti che si presentano, senza limitazioni di tempo;
 - c) per ulteriori 15 minuti utili per richiamare eventuale ulteriore clientela.
2. Decorsi 15 minuti dall'ultimo cliente servito, senza che se ne siano presentati altri, l'operatore deve spostarsi in una nuova ubicazione, diversa da quella di provenienza, posta ad almeno 500 metri da quella abbandonata, con divieto di ritorno in quest'ultima nell'arco della medesima giornata.
3. Il commercio in forma itinerante deve essere svolto:
 - a) senza l'uso di bancarelle o strutture al suolo;
 - b) esponendo la merce esclusivamente sull'automezzo;
 - c) nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle ordinanze comunali in materia.
4. Si applicano al commercio in forma itinerante le disposizioni di cui agli articoli 20 (disposizioni igienico-sanitarie) e 22 (obblighi di esposizione).

Art. 25 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione

1. Il cambio di residenza dell'operatore in forma itinerante è influente sul titolo abilitativo del Comune di Monteriggioni e non richiede adempimenti da parte del questo.
2. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di subingresso, cessazione, variazione di cui agli articoli 87, 89 e 93 del Codice del commercio.
3. Non è richiesta comunicazione di cessazione quando la stessa è conseguente alla cessione dell'attività a titolo temporaneo o definitivo.

Art. 26 – Facoltà degli itineranti

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 38 del Codice del commercio, gli operatori in forma itinerante possono effettuare anche:
 - a) La vendita presso il domicilio del consumatore;
 - b) La vendita presso i locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago;
 - c) La partecipazione alle fiere in tutta Italia, nel rispetto delle normative delle varie Regioni.
2. Per locali ove l'operatore può operare ai sensi del comma 1 lettera b) debbono intendersi anche luoghi circoscritti e delimitati, quali quelli di feste, sagre ed altre occasioni di

intrattenimento e svago. L'ingresso degli operatori, su invito o consenso dei soggetti organizzatori è consentito nel rispetto di eventuali prescrizioni o limitazioni impartite dal Responsabile del servizio cui deve essere previamente comunicata la partecipazione da parte dell'operatore o della Polizia Locale.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, spettano alla Polizia locale e a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica.

2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni e le procedure di cui agli articoli 116, da 119 a 124 e 127 del Codice del commercio e dalle eventuali disposizioni speciali in materia. In particolare alla violazione di limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche stabiliti nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 1500 euro.

3. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni del Codice del commercio o da altre disposizioni speciali, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00.

4. Sono puniti con la sanzione di cui al comma 4 le seguenti irregolarità o violazioni di lieve entità:

- a) il posizionamento di banchi, merci o attrezzature di poco al di fuori degli spazi assegnati in concessione e pertanto di lieve entità e tale da non configurare occupazione abusiva di altro posteggio;
- b) l'irregolare permanenza dell'operatore itinerante oltre i limiti temporali indicati all'articolo 24, commi 1 e 2. E' considerata irregolare la permanenza in un medesimo luogo avente durata inferiore ad un'ora.

5. Nell'ipotesi di decadenza dal titolo e dalla concessione di posteggio, ai sensi dell'articolo 127 del Codice, le presenze maturate sono azzerate e non possono essere fatte valere per la riassegnazione di posteggi.

6. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 119 e seguenti del Codice del commercio.

Art. 28 - Misure di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Al fine di tutelare la sicurezza degli operatori e del pubblico, gli esercenti il commercio su aree pubbliche che nello svolgimento dell'attività utilizzano impianti a gas petrolio liquefatto (GPL) devono essere in possesso ed esibire a richiesta degli organi di controllo la seguente documentazione:
 - a) certificazione del collaudo dell'impianto installato
 - b) corretto montaggio dell'impianto
 - c) idoneità del mezzo utilizzato per il trasporto degli impianti a GPL
3. Il Responsabile del Servizio per motivi di sicurezza può disporre spostamento di posteggi di operatori che utilizzano g.p.l., in localizzazioni più idonee.

Art. 29 – Elenchi, planimetrie, graduatorie, disposizioni finali

1. L'indicazione delle superfici, lo stato di occupazione dei posteggi e le relative graduatorie sono conservati e tenuti aggiornati della Polizia Locale.
2. Le planimetrie, che non fanno parte del presente regolamento, sono aggiornate, ove necessario, entro centoottanta giorni dalla sua approvazione ed entro il medesimo termine da eventuali modifiche della localizzazione dei posteggi. Le planimetrie sono aggiornate a cura dell'Area Lavori Pubblici e sono approvate dalla Giunta Comunale.
3. Le planimetrie riportano le vie di accesso e di esodo, la posizione e l'ampiezza dei posteggi, la loro eventuale destinazione merceologica e quant'altro previsto dalle Raccomandazioni del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 3794 del 12.03.2014 e le eventuali misure di sicurezza, tenuto conto delle risultanze del Piano di Sicurezza redatto dalla Polizia Locale.

Art. 30 – Concessioni rinnovate

1. Le concessioni di posteggio, rinnovate ai sensi dell'articolo 181, commi 3 bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del d.m. 25.11.2020 e della D.G.R. 9 dicembre 2020, n. 1548 hanno validità fino al 31.12.2032, in conformità a quanto previsto all'articolo 35 del Codice del commercio.
2. Nell'ipotesi di entrata in vigore di disposizioni, successive all'approvazione del presente regolamento, che dispongano diversamente, esse sono direttamente applicate dal Responsabile del settore senza necessità di modifica del presente regolamento, nel rispetto di eventuali indicazioni statali o della Regione Toscana in materia.

Art. 31 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 “Codice del commercio” e sue modifiche ed integrazioni ed alle altre disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia.

* * *